



COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA nr. 47 del 08-11-2017

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI ALLEVATORI

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.R. n. 3298/28 s.m.i.;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/1934 s.m.i.;

VISTI i Reg.ti (CE) n. 852/853/854/882/2004;

VISO il Reg.to (CE) n. 178/2002;

VISTO il Reg.to (CE) n. 2075/2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 3710/2007;

VISTA la Legge Regionale 31/05/1980 n. 77 s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1251 del 28/09/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 2/2013 s.m.i.;

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea prot. 172561 del 02/10/2017;

VISTO il D.lgs. 267/2000 s.m.i.

RITENUTO necessario regolamentare, sotto il profilo sanitario, la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare, in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza sugli animali e sulle carni.

ORDINA


1. **nel periodo dal 02 novembre 2017 al 05 marzo 2018** è consentita ai privati in possesso di specifica autorizzazione la macellazione dei suini presso il proprio domicilio per l'esclusivo consumo familiare delle carni e dei prodotti derivati;
2. il numero massimo di suini che si consente di macellare è di **due per ogni nucleo familiare**;
3. coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg.to (CE) n. 853/2004;
4. coloro che non sono in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la macellazione dei suini presso il proprio domicilio e che intendono ottenerla, devono rivolgere domanda a questo Comune, **almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione**, in modo da consentire ai veterinari ispettori di organizzare la propria attività;
5. le visite veterinarie saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 16:00 e nei giorni prefestivi dalle ore 07:30 alle ore 12:30
6. E' vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne, nei giorni festivi salvo deroghe da parte del Servizio Veterinario;
7. la macellazione può avvenire solo dopo la visita dell'animale vivo da parte del Medico Veterinario dell'Azienda ULSS;

8. E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi al di fuori dei macelli autorizzati nonché la commercializzazione delle carni degli animali e dei prodotti derivati, anche nell'ambito della ristorazione e dell'agriturismo;
9. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
10. L'animale dovrà essere stordito con pistola a proiettile captivo;
11. E' vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente abbattuti con la pistola a proiettile captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti;
12. il personale addetto alla macellazione (norcini) deve essere in possesso di una adeguata formazione ai sensi del Reg.to (CE) n. 1099 del 24/09/2009;
13. la lavorazione delle carni può avvenire solo dopo la visita *post-mortem* effettuata dal Medico Veterinario dell'Azienda ULSS che rilascia apposita dichiarazione di commestibilità delle carni;

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa sarà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Torreglia, 08-11-2017



Il Sindaco
(LEGNARO FILIPPO)